



Tribunale per i Minorenni di Trento

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di :

Dr G. Spadaro	Presidente
Dr G. Pietrapiana	Giudice rel.
Dr.sa R. Lorandi	Giudice on.
Dr N. Gubert	Giudice on.

ha emesso il seguente:

DECRETO

Nel procedimento n. 199/20 VG relativo ai minori: **I** , nata in Germania il
; , nato a Trento il

Visto il ricorso presentato in data 12.10.2020 dall'avv. Irisa Kulja del foro di Trento nell'interesse del padre sig. , nato in Pakistan il , e della madre sig.ra

nata in Pakistan il con cui essi chiedono che il TM autorizzi la loro permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, comma III, D. Lgs. 286/1998;

Rilevato che in ricorso si deduce in particolare: che i sig.ri lasciarono il Pakistan nel febbraio 2015, a causa di tre attentati alla vita subiti dal sig. da parte di un gruppo terroristico per motivazioni di carattere politico, essendo egli giornalista "free lance" ed avendo pubblicato un libro sull'utilizzo dei bambini nelle azioni terroristiche; che attraverso vari Paesi i coniugi giungevano in Germania, ove nasceva la primogenita , ma la loro domanda di protezione internazionale veniva rigettata. Essi si trasferivano quindi in Italia nel gennaio 2018, avanzando subito richiesta di protezione internazionale alla Questura di Trento e venendo accolti presso un Centro della P.A.T. In data 23.4.2018 veniva notificato ai coniugi il provvedimento della Unità Dublino del Ministero dell'Interno di trasferimento in Germania, il cui procedimento è tuttora pendente;

Esaminata la documentazione allegata al ricorso;

Acquisite in data 7.12.2020 le informazioni richieste all'Ufficio Immigrazione della Questura di Trento circa la posizione amministrativa dei ricorrenti, da cui risulta che essi, fatto ingresso in Italia nel gennaio 2018, ottenevano dalla Questura il permesso di soggiorno per motivi di "Convenzione Dublino", e successivamente per motivi di "Richiesta Asilo" con ultima scadenza al 14.3.2021; risulta inoltre che è stato presentato ricorso da entrambi i genitori contro la sentenza del Tribunale

di Trento che confermava il trasferimento in Germania della pratica relativa alla Unità Dublino; entrambi i ricorrenti risultano negativi agli archivi di Polizia;

Ricevute in data 18.1.2021 le informazioni del servizio sociale "Cinformi" della PAT circa l'attuale situazione socio-familiare dei minori e dei genitori;

Acquisito il parere favorevole del PMM all'accoglimento del ricorso;

Premesso in diritto che per l'articolo 31, terzo comma del TUI ed in particolare per la consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla norma, non può più valere l'orientamento restrittivo, fondato su una interpretazione più letterale, dopo le pronunce delle S.U. della Cassazione che hanno sancito la prevalenza del c.d. orientamento estensivo.

Infatti con la fondamentale *sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, le Sezioni Unite* (come da esse di recente ribadito con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019) hanno definitivamente statuito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.

Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate, che non possono essere catalogate preventivamente.

Ciò premesso in diritto, va rilevato che il Servizio sociale nella relazione acquisita riferisce, oltre a quanto già risultante dalla documentazione citata:

che il nucleo è stato accolto nell'ambito del Piano Straordinario di Accoglienza Migranti nel marzo 2018 ed attualmente risiede presso la Residenza Adige di cui è ente gestore la Croce Rossa; che nel 2019 il padre ha effettuato un percorso di sostegno psicologico presso il "Cinformi", dimostrando motivazione ad affrontare e superare gli eventi traumatici. Egli da giugno 2019 lavora con contratto part-time a tempo indeterminato come operatore e ricercatore meccanico presso un'azienda di Trento, permettendo alla famiglia di raggiungere l'autonomia economica in prospettiva di un'uscita dal progetto di accoglienza: viene infatti riportato che il datore di lavoro avrebbe intenzione di modificare il contratto del sig. _____ a tempo pieno qualora egli avesse un permesso di soggiorno di maggiore durata. Quanto ai minori (di anni 4 e 2), i genitori hanno provveduto da subito alla iscrizione di _____ alla scuola materna, ove è inserita positivamente; tra poco anche _____ inizierà la frequenza dell'asilo nido. Si riporta inoltre che entrambi i genitori hanno con loro un legame affettivo forte e dimostrano adeguate competenze genitoriali. Essi hanno infine raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua italiana frequentando vari corsi.

Alla luce di tali elementi di fatto, ritiene il Collegio che l'interruzione della continuità relazionale con uno o entrambi i genitori ricorrenti sarebbe certamente idonea a produrre un pregiudizio irreparabile sull'equilibrio psicofisico dei minori, rappresentando sia il padre che la madre una figura centrale nella vita del nucleo, necessaria a garantire la serena ed equilibrata crescita dei minori, con un fondamentale contributo sul piano affettivo, educativo ed economico.

La richiesta autorizzazione consente infatti di garantire in concreto ai minori il diritto alla bi-genitorialità, che sarebbe palesemente violato in caso di allontanamento di uno dei genitori dal nostro territorio.

Parimenti, non può ritenersi conforme alla *ratio* della legge negare l'autorizzazione richiesta con la conseguenza di determinare un ri-trasferimento dell'intero nucleo in Germania (ove essi dovrebbero recarsi nel rispetto del provvedimento emesso dalla Unità Dublino del Ministero, con procedimento di impugnazione tuttora pendente), in considerazione del danno conseguente ai minori, i quali da 3 anni vivono in Italia, ove sono inseriti nel sistema scolastico e nel tessuto sociale territoriale, sicché deve ritenersi che ne deriverebbe un danno effettivo e obiettivamente grave dal loro definitivo sradicamento dall'ambiente in cui essi stanno attualmente crescendo, anche in considerazione della loro tenera età.

Parimenti costituirebbe grave danno psico-fisico ai minori il rientro in Pakistan, a distanza di circa 5 anni, da cui i genitori sono fuggiti per concreto rischio di attentati alla loro incolumità fisica per motivazioni di carattere politico.

Nel caso di specie quindi le ragioni esposte dai ricorrenti al fine di ottenere il permesso invocato sono tali da essere qualificate come *gravi motivi* richiesti dalla norma dell'art. 31, comma III, D. Lgs. 286/1998. Circa la durata del permesso, il Tribunale riconosce il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 per la durata di 2 anni;

PQM

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conformè parere del P.M.;

DISPONE

L'autorizzazione alla permanenza in Italia dei ricorrenti per 2 anni dal presente decreto

Si comunichi al difensore, all'Ufficio Stranieri della Questura, al SST.

Così deciso in Trento il 26.1.2021

Il Giudice est.

(Dott. G. Pietrapiana)



Il Presidente

(Dott. G. Spadaro)



